

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001845/2014
alla Commissione**

Articolo 117 del regolamento

Claudio Morganti (EFD), Magdi Cristiano Allam (EFD), Clemente Mastella (PPE), Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), Sergio Berlato (PPE), Pino Arlacchi (S&D), Susy De Martini (ECR), Iva Zanicchi (PPE), Francesco Enrico Speroni (EFD), Giommara Uggias (ALDE), Lara Comi (PPE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Roberta Angelilli (PPE), Carlo Fidanza (PPE), Mario Borghesio (NI), Erminia Mazzoni (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Giancarlo Scottà (EFD), Andrea Zanoni (ALDE), Franco Bonanini (NI) e Paolo Bartolozzi (PPE)

Oggetto: Trattenuta automatica bonifici esteri in Italia

Lo scorso primo febbraio, in Italia è entrato in vigore un provvedimento che prevede il prelievo del 20% dai bonifici in arrivo dall'estero e indirizzati ai conti correnti italiani. La ritenuta d'acconto è automatica, e spetta poi al contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di "compenso reddituale" per chiedere la restituzione dell'imposta.

Si tratta di un meccanismo molto complesso, che prevede che il prelievo vada in ogni caso effettuato indipendentemente da un incaricato alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante un'autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria. Spetterà poi al contribuente richiedere nel caso all'intermediario la restituzione dell'imposta non dovuta o applicata in misura superiore a quanto dovuto.

Bisogna sottolineare che negli ultimi anni è notevolmente aumentata la mobilità all'interno dell'Unione europea, e molte persone, soprattutto giovani, si stabiliscono frequentemente in altri Paesi europei per fini lavorativi, e qui aprono conti correnti con banche locali, pur continuando a mantenere rapporti di natura finanziaria di vario genere con il proprio paese, non certo per fini di evasione o riciclaggio, ma per semplice necessità.

Alla luce di tutto questo, la Commissione europea non ritiene che la misura presa dall'Italia sia contraria alla libera circolazione dei capitali come stabilito dall'articolo 63 del TFUE?

Se la Commissione ammette questa misura, non la ritiene tuttavia sproporzionata, in quanto il sistema di pagamento tramite bonifico è già facilmente monitorabile ai fini di lotta a evasione e riciclaggio?

Non ritiene infine che un simile provvedimento, che peraltro viaggia in direzione opposta agli auspici di un'area unica di pagamenti in euro (SEPA), possa diminuire paradossalmente il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili per favorire un ritorno alla circolazione del contante, con tutte le problematiche del caso?